AVVERTENZE GENERALI

- 1. I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria devono presentare annualmente la propria domanda e possedere, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della stessa, i seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE. Possono chiedere l'iscrizione i familiari di cittadini europei non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
 - b. diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
 - c. iscrizione all'Albo professionale;
 - d. titolo di formazione specifica in medicina generale o titolo equipollente di cui al D.lgs., 368/1999 e s.m.i (abilitazione all'esercizio professionale conseguita entro il 31 dicembre 1994). Possono presentare domanda i medici che nell'anno acquisiranno il titolo di formazione, che dovrà essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre p.v.;
- 2. La domanda, in bollo, deve essere trasmessa con modalità telematica entro il 31 gennaio di ogni anno all'Assessorato regionale alla Sanità.
- 3. Le dichiarazioni rese dal medico comportano responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere, formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 4. La trasmissione oltre il termine di scadenza comporta l'esclusione dalla graduatoria.
- 5. Devono essere documentati e allegati alla domanda di partecipazione i titoli conseguiti presso soggetti esteri:
 - a. Attestato di servizio estero;
 - b. Traduzione certificata dell'attestato di servizio estero;
 - c. Provvedimento di riconoscimento di servizio estero;
 - d. Decreto di riconoscimento del titolo di studio estero.

L'omissione o l'incompletezza dei dati comporteranno la non attribuzione dei relativi punteggi. L'autocertificazione dovrà pertanto indicare esattamente il numero delle ore di attività svolte, il periodo di svolgimento e l'Azienda/Ente presso la quale è stata svolta l'attività.

Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

- 6. La conoscenza della lingua inglese deve essere documentata dal possesso di certificato non inferiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo (QCE).
- 7. Ai fini della graduatoria sono valutabili solo i titoli accademici, di studio e di servizio posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché il diploma di formazione specifica in medicina generale conseguito ed autocertificato entro il 15 settembre del corrente anno.
- 8. Non possono presentare domanda i medici che:
 - a) fruiscono del trattamento per invalidità assoluta e permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al Decreto 15 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
 - b) fruiscono del trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente (tale incompatibilità non opera nei confronti dei medici che beneficiano delle sole prestazioni della "quota A" del fondo di previdenza generale dell'ENPAM);
 - c) sono stati soggetti a provvedimenti di revoca del rapporto convenzionale da parte dell'ASL nei 4 anni precedenti all'anno di richiesta, ai sensi del art.19 comma 4 dell'ACN 2009 e s.m.i..